



COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia
Servizio Segreteria

COPIA

Delibera N. 27

TRIBUTI/edb

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^a convocazione

OGGETTO: *IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.*

L'anno **duemilasedici** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore 19.20 nella Sala dell'Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera, su convocazione della Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio dei lavori la Presidente Renata Cibir, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

<i>N</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>	<i>N</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1.	PAVANELLO MARIA ROSA	X		10.	BOLDRIN GIOVANNI	X	
2.	BOVO DORA	X		11.	BABATO GIORGIO	X	
3.	PETROLITO GABRIELE	X		12.	PASQUALETTO MARTINA	X	
4.	BRANDOLINO ERICA	X		13.	MARCHIORI MARCO	X	
5.	POLITI TOMMASO	X		14.	MILAN ANTONIO	X	
6.	COLETTI MASSIMO	X		15.	BALLEELLO MARINA		X
7.	ROSTEGHIN FIORENZO	X		16.	DALLA COSTA LUCIO		X
8.	CONTI LUISA	X		17.	SACCON GIAMPIETRO		X
9.	CIBIN RENATA	X					

Presiede: La Presidente del Consiglio Renata Cibir

Partecipa: Il Segretario Generale Silvano Longo.

La Presidente, constatato il numero legale, pone in discussione l'argomento e invita il Consiglio a deliberare in merito.

Assistono alla seduta gli assessori: Tomaello Annamaria, Salviato Giuseppe, Vianello Federico e Zara Cristian.

Scrutatori: Politi Tommaso, Marchiori Marco e Rosteghin Fiorenzo.

Il Dirigente dell'Area dell'Area 1 – dr. Mozzato Maurizio – illustra la proposta: “Anche questo è un tributo che è stato interessato dalle modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità, in particolar modo ricordo la riduzione al 50% della base imponibile per i comodati d'uso gratuito, sulla base appunto di queste modifiche si prevede quindi di mantenere le stesse aliquote che erano previste nel 2015 e quindi 5,3 per le abitazioni principali tassabili: quindi A1, A8, e A9. Il 9,8 per mille per quanto riguarda tutte le altre abitazioni che non sono destinate ad abitazione principale e qui preciso appunto che si riferisce anche agli immobili concessi in comodato, e poi l'aliquota 10 per 1000 per tutti gli altri immobili. Il gettito viene stimato in 5 milioni 209 mila e tiene conto delle modifiche normative introdotte con la legge di stabilità”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 42 comma 2 e 48 del Decreto Legislativo 267 del 2000 che definiscono gli organi competenti a deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Qualora l'Ente locale non approvi le tariffe e le aliquote entro i termini prefissati sono prorogate di anno in anno quelle vigenti;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l'anno 2016, è stato differito al 31/03/2016;

VISTO il decreto ministeriale dell'1/03/2016 che proroga ulteriormente al 30/04/2016 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2016;

DATO ATTO che entro lo stesso termine sopra indicato, possono essere approvate le delibere regolamentari e tariffarie concernenti le entrate locali;

VISTO l'art. 1 comma 26 della Legge 28/12/2015, n. 208 che prevede: “*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015....La*

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147.....;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L.296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (ad eccezione dei D10 che sono esclusi dall'IMU) calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (**fabbricati merce**);

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 26 del 25/05/2015 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno 2015;

RICHIAMATA la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto diverse modifiche alla disciplina della IUC istituita con la Legge 147/2013. Si elencano di seguito le principali modifiche apportate in materia di IMU con effetto dal 01/01/2016:

- viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in uso in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli-genitori) (comma 10);
- viene introdotta **la riduzione del 50%** della base imponibile IMU:
per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1/-A/8-A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il

contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione...(comma 10 modifica l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/11);

- viene introdotta la **riduzione del 25%** dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 **per gli immobili locati a canone concordato** di cui alla legge 9/12/1998, n. 431 (commi 53 e 54 modificano art. 13 D.L. 201/2011 con aggiunta comma 6 bis);
- la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (**imbullonati**), censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili possono presentare gli atti di aggiornamento ai sensi del decreto del MEF 19/04/1994, n. 701 per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (commi 21-24);
- viene abrogato il comma 8 bis dell'art. 13 e viene soppresso il 2° periodo del comma 5 dell'art. 13 della L. 201/2011 che prevede l'abrogazione del **regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD)**, poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU. Viene inoltre ristabilito il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni, abolendo la riduzione a 75 (comma 10);
- viene stabilita estesa l'esenzione alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (comma 15);

DATO ATTO che:

A) non si applica l' IMU ai sensi delle norme di legge sopra menzionate per:

l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A1, A8 e A9. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale;

l'ex casa coniugale assegnata al coniuge, in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

una ed una sola unità adibita unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale;

le abitazioni principali e relative pertinenze possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, **anche quando la dimora abituale è diversa dalla residenza anagrafica;**

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa qualora adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, *ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica* (modifica introdotta dall'art. 1 comma 15 della legge 208/2015)

gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica similari:

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

i fabbricati "merce" alle condizioni indicate all'art. 2 del D.L. 102/2013;

i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;

B) non si applica l'IMU per norme regolamentari:

- alle abitazioni e relative pertinenze (C2, C6, C7) non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale (esclusi da IMU dal 2014), pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale (*solo per categorie catastali A1, A8 e A9*) e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 677 della Legge 147/2013 e s.m. che prevede il rispetto del vincolo per cui in ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO il regolamento dell'Imposta Municipale Propria, approvato con la delibera di C.C. n. 54 del 17/07/2014 e s.m., unitamente ai regolamenti TASI (tassa sui servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti);

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 26 del 25/05/2015 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno 2015;

ATTESO che l'Amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali nonché il finanziamento dei programmi di spesa previsti dal Bilancio;

CONSIDERATO che a fronte di tutte le novità introdotte dal legislatore con la legge di stabilità 2016 sopra elencate, sintetizzabili nel blocco dell'aumento delle aliquote IMU, nell'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), nella riduzione del 50% dell'imposta per le abitazioni in comodato a parenti di primo grado, nella riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati con contratto concordato e nella nuova determinazione della rendita per i fabbricati in categoria speciale D (cosiddetti imbullonati), conseguirà un minor gettito IMU, che verrà coperto da maggiori trasferimenti statali, ai sensi del comma 17 dell'art. 1 della Legge 208/2015, si rende indispensabile, per esigenze di riequilibrio di bilancio, mantenere inalterate le aliquote IMU determinate dal Consiglio Comunale per l'anno 2015 con la delibera n. 26 del 25/05/2015;

RITENUTO quindi di confermare per l'anno 2016 le stesse aliquote e detrazioni IMU approvate per l'anno 2015 sottoelencate:

ALIQUOTE IMU 2015	
Fattispecie imponibile	Aliquota
A) Abitazioni principali solo A1-A8-A9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze	Aumento di 0,13 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dalla legge dello 0,4% che determina un'aliquota dello 0,53% ossia del 5,3 per mille
B) Abitazioni che non sono destinate ad abitazione principale rientranti nella categoria catastale A (abitazioni: sfitte, a disposizione, in locazione, concesse in uso gratuito, ecc....) e relative pertinenze	Aliquota del 0,98% ossia del 9,8 per mille
C) Immobili diversi da quelli descritti con riferimento alle lettere A e B	Aumento di 0,24 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dalla legge dello 0,76 % che determina un'aliquota dell' 1% ossia del 10 per mille
Detrazione per abitazione principale prevista nella misura indicata dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;	

VISTO l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale viene resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

ACQUISITI I PARERI del responsabile di Servizio, per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto tecnico e del ragioniere capo, sotto l'aspetto contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ed inseriti nella presente deliberazione;

ACQUISITO il parere dei revisori dei conti prot. n. 14529 del 7/04/2016;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 21.4.2016;

CON VOTI favorevoli 11, contrari 3 (Milan Antonio, Pasqualetto Martina e Marco Marchiori) espressi per alzata di mano dai n. 14 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2016, per le motivazioni esplicitate in premessa, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria determinate per l'anno 2015 come di seguito evidenziato:

ALIQUOTE IMU 2016	
Fattispecie imponibile	Aliquota
A) Abitazioni principali solo A1-A8-A9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze	Aumento di 0,13 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dalla legge dello 0,4% che determina un'aliquota dello 0,53% ossia del 5,3 per mille
B) Abitazioni che non sono destinate ad abitazione principale rientranti nella categoria catastale A (abitazioni: sfitte, a disposizione, in locazione, concesse in uso gratuito, ecc....) e relative pertinenze	Aliquota del 0,98% ossia del 9,8 per mille
C) Immobili diversi da quelli descritti con riferimento alle lettere A e B	Aumento di 0,24 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dalla legge dello 0,76 % che determina un'aliquota dell' 1% ossia del 10 per mille
Detrazione per abitazione principale prevista nella misura indicata dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;	

2. **DI DARE ATTO** che le aliquote indicate al punto 1 hanno effetto dall'1 gennaio 2016 come previsto dalla normativa vigente;
3. **DI DARE ATTO** che il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con l'applicazione delle aliquote sopra indicate, viene stimato per l'anno 2016 in euro **5.209.998,91**, come risulta **dall'allegato A** che fa parte integrante della presente determinazione;
4. **DI TRASMETTERE, in via telematica per la pubblicazione**, la presente deliberazione, entro il termine perentorio del 14/10/2016 come previsto dall'art. 1 comma 688 della L. 27/12/2013, n. 147, modificato dalla Legge 208/2015, e tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito dalla Legge 204/2011;
5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, con voti unanimi favorevoli, accertati separatamente, dai n. 14 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti.

Il Responsabile del Settore TRIBUTI, VALLOTTO MONICA, ha espresso, sulla presente proposta di deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 21 aprile 2016

Il Responsabile del Settore AREA 1 - AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA, Mozzato Maurizio, ha espresso, sulla presente proposta di deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 21 aprile 2016

Il Responsabile del Settore AREA 1 - AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA - PARERE CONTABILE, Mozzato Maurizio, ha espresso, sulla presente proposta di deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 21 aprile 2016

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.to CIBIN RENATA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LONGO SILVANO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all'ALBO PRETORIO per la prescritta PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell'art. 124 - 1° comma del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e registrata al reg. Pubbl. N° 765 .

Lì, 18 maggio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VALERIA LAZZARINI

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

GETTITO DERIVANTE DA:	aliquote 2016	PREVISIONI 2016
ABITAZIONE PRINCIPALE (solo abitazioni di lusso A1-A8-A9 e relative pertinenze)	5,3	36.492,15
AREE FABBRICABILI	10	577.170,76
TERRENI	10	256.748,84
FABBRICATI D	10 (7,6 stato - 2,4 comune)	351.335,55
ALTRI FABBRICATI ESCLUSI D	9,8-10	3.988.251,61
	totale entrata IMU spettante al Comune	5.209.998,91
	quota compartecipazione al fondo di solidarietà di cui all'art 6 del D.L. 16/2014	986.376,48
	entrata capitolo IMU 2016	4.223.622,43
	previsione 2016 cap 1014 arrotondata	4.224.000,00

COMUNE DI MIRANO
 Allegato A alla delib. di
 C.C. n° 27 del 27/4/16.
 G.G.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 Susanna Cibria

Renato Cibria

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Silvano Longo


